PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

Art. 6

Durata dell'integrazione salariale ordinaria

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) e' corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere proposta per la medesima unita' produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

Versione in vigore dal 22 giugno 1975, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per la garanzia del salario
Estremi	Legge 20 maggio 1975, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-la-garanzia-del-salario/art-6-durata-dell-integrazione-salariale-ordinaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it